



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Cagliari, 16 LUG, 2026

All'Onorevole Presidente
della Quinta Commissione

SEDE

Il Documento
di iniziativa della **Giunta regionale**

Oggetto: **Richiesta di parere n. 144**

concernente:

"Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1."

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale trasmetto, con preghiera di sottoporlo all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, l'atto di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

Giampietro Comandini — 1 /



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0008441/2026 del 15/07/2026	
Firmatario: Alessandra Todde, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza

Consiglio regionale della Sardegna
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

Oggetto: **33/36 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1.**

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 33/36, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 1 luglio 2026.

La Presidente

Alessandra Todde

Siglato da :

LOREDANA VERAMESSA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 01 luglio 2026

Presiede:

Alessandra Todde

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Sebastiano Cocco
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Giuseppe Meloni
Enti locali, finanze ed urbanistica	Francesco Spanedda
Difesa dell'ambiente	Rosanna Laconi
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Francesco Agus
Turismo, artigianato e commercio	Angelo Francesco Cuccureddu
Lavori pubblici	Antonio Piu
Industria	Emanuele Cani
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Desiré Alma Manca
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Ilaria Portas
Igiene e sanità e assistenza sociale	ad interim Alessandra Todde
Trasporti	Barbara Manca
Assiste il Direttore Generale (art. 30, comma 2, L.R. n. 31/1998)	Valentina Uras
Il Segretario generale della Regione	Eugenio Annicchiarico
Segreteria della Giunta	Loredana Veramessa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Partecipano in videoconferenza:

L'Assessore Francesco Spanedda

L'Assessore Francesco Agus

L'Assessore Emanuele Cani

Si assenta:

L'Assessore Francesco Agus per la deliberazione n. 1

L'Assessore Giuseppe Meloni per la deliberazione n. 35 e dalla deliberazione n. 42 alla deliberazione n. 45

L'Assessore Francesco Spanedda dalla deliberazione n. 37 alla fine della seduta

L'Assessore Emanuele Cani dalla deliberazione n. 37 alla fine della seduta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/36 DEL 1.07.2026

Oggetto: Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta regionale che, nel corso dell'annualità 2025, il territorio regionale è stato interessato da fenomeni di siccità prolungata e diffusa, accompagnati da ondate di calore, che hanno inciso in maniera significativa sull'andamento delle produzioni agricole e sulle condizioni economiche delle imprese del settore primario. In particolare, tali fenomeni hanno assunto carattere di eccezionalità nei territori della Nurra (comuni di Alghero, Olmedo, Porto Torres e Sassari) e della Valle dei Giunchi (comuni di Florinas, Ittiri, Ossi, Tissi e Usini), nei quali gli effetti della siccità sono stati aggravati dalle restrizioni alla distribuzione della risorsa idrica adottate dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal comune di Ittiri, nel corso della stagione irrigua 2025. Tali limitazioni hanno determinato, per numerose aziende agricole, l'impossibilità di avviare e/o portare a conclusione la stagione agraria 2025, con conseguente perdita della produzione e grave pregiudizio economico.

L'Assessore evidenzia che la situazione sopra riportata è stata puntualmente descritta e quantificata nella relazione tecnico-estimativa predisposta dall'Agenzia LAORE Sardegna, che ha provveduto alla delimitazione delle aree interessate e alla quantificazione dei danni subiti dalle imprese agricole. Dalla suddetta relazione emerge un danno complessivo stimato alle produzioni complessivo di euro 9.716.470.

L'Assessore richiama la legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, in particolare l'articolo 11, comma 1, che ha autorizzato la spesa complessiva di euro 8.800.000 a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, finalizzata alla concessione di contributi alle imprese agricole, al fine di compensare i danni derivanti dalla mancata produzione originata dall'impossibilità di avviare la stagione agraria 2025, a causa della sospensione programmata della erogazione della risorsa idrica.



Alla luce di quanto sopra riportato, si rende necessario procedere all'istituzione dell'aiuto a favore delle imprese agricole interessate, in misura coerente con le risorse disponibili e con i criteri stabiliti dalla normativa regionale.

L'Assessore rappresenta che l'Agenzia LAORE Sardegna, sulla base delle competenze attribuite alle agenzie agricole regionali, così come modificate dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, articolo 37, comma 1, possa essere individuata quale soggetto concedente, così come definito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni).

L'Assessore specifica che l'aiuto massimo concedibile a ciascuna impresa beneficiaria sarà determinato sulla base delle superfici aziendali interessate, con riferimento a quanto riportato nel fascicolo aziendale relativo all'annualità 2024 e distinte per tipologia colturale, cui saranno applicati i valori unitari della produzione standard per ettaro desunti dai dati ufficiali CREA aggiornati al 2020. L'aiuto riconoscibile sarà calcolato moltiplicando le superfici delle colture interessate per i rispettivi parametri unitari e per una percentuale variabile della produzione lorda standard, in coerenza con la metodologia adottata nella relazione tecnico-estimativa predisposta dall'Agenzia LAORE Sardegna, integrata sulla base del successivo approfondimento della riunione tecnica tenuta in data 19 maggio 2026

La suddetta percentuale, assunta quale rappresentativa del margine medio aziendale, in considerazione dell'impossibilità di avviare la stagione agraria, è differenziata in funzione dell'ordinamento produttivo, della tipologia di figura imprenditoriale beneficiaria e della localizzazione territoriale, come riportato nelle direttive allegate alla presente deliberazione.

L'aiuto sarà calcolato secondo la seguente formulazione:

$$A = S \times P_s \times N\%$$

dove:

- A rappresenta l'aiuto stimato;
- S la superficie interessata;
- P_s la produzione lorda standard espressa in euro per ettaro;
- N% parametro variabile (20, 28, 38, 48, a seconda delle diverse tipologie sopra richiamate).



L'importo così determinato potrà essere oggetto di riduzione proporzionale qualora il fabbisogno risulti superiore alle risorse disponibili.

L'Assessore fa presente che l'aiuto sarà erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019 /316 della Commissione, dal regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 e del regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti in "de minimis" nel settore agricolo.

Pertanto, sulla base di quanto rappresentato, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, propone alla Giunta:

- di istituire un aiuto a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria, per i danni derivanti dalla mancata produzione originata dalla impossibilità di avviare la stagione agraria 2025, a causa della sospensione della fornitura della risorsa idrica nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal comune di Ittiri;
- di approvare le direttive di attuazione nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di approvare la delimitazione territoriale effettuata dall'Agenzia LAORE Sardegna, riportata nell'allegato B della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che identifica i territori interessati dai danni;
- di dare mandato, in base a quanto previsto all'articolo 15, lettera i), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, così come modificato e integrato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, all'Agenzia LAORE Sardegna perché curi l'intervento di concessione degli aiuti;
- di stabilire:
 - a) che l'aiuto massimo concedibile ad ogni impresa beneficiaria sarà determinato considerando le superfici aziendali danneggiate, con riferimento al dato riportato nel fascicolo aziendale per l'anno 2024, per le diverse tipologie colturali, la produzione standard indicata dai vigenti dati ufficiali CREA (aggiornati al 2020) e assumendo quale parametro una percentuale variabile



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/36
DEL 1.07.2026

- tra il 20%, il 28%, il 38% ed il 48% della produzione lorda standard come riportato nelle direttive allegate. Ai fini della liquidazione, l'aiuto potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia superiore alle disponibilità degli stanziamenti previsti;
- b) che l'aiuto sarà concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in "de minimis" nel settore agricolo;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di adottare con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni attuative del presente intervento.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di istituire un aiuto a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria, per i danni derivanti dalla mancata produzione originata dalla impossibilità di avviare la stagione agraria 2025, a causa della sospensione della fornitura della risorsa idrica nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal comune di Ittiri;
- di approvare le direttive di attuazione nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di approvare la delimitazione territoriale effettuata dall'Agenzia LAORE Sardegna, riportata nell'allegato B della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che identifica i territori interessati dai danni;
- di dare mandato, in base a quanto previsto all'articolo 15, lettera i), della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, così come modificato e integrato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, all'Agenzia LAORE Sardegna perché curi l'intervento di concessione degli aiuti;
- di stabilire:
- a) che l'aiuto massimo concedibile ad ogni impresa beneficiaria sarà determinato considerando le superfici aziendali danneggiate, con riferimento al dato riportato nel fascicolo aziendale per



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 33/36
DEL 1.07.2026

l'anno 2024, per le diverse tipologie colturali, la produzione standard indicata dai vigenti dati ufficiali CREA (aggiornati al 2020) e assumendo quale parametro una percentuale variabile tra il 20%, il 28%, il 38% ed il 48% della produzione lorda standard come riportato nelle direttive allegate. Ai fini della liquidazione, l'aiuto potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia superiore alle disponibilità degli stanziamenti previsti;

- b) che l'aiuto sarà concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in "de minimis" nel settore agricolo;
- di dare mandato all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di adottare con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni attuative del presente intervento.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 33/36 del 1.7.2026

Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni.

Direttive di attuazione

1. Obiettivi generali.

L'intervento previsto dalle presenti direttive è finalizzato alla concessione di aiuti a favore delle imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria che, nel corso della stagione agraria 2025, hanno subito danni alle produzioni a causa dell'impossibilità di avviare l'attività produttiva, conseguente alla sospensione programmata della fornitura della risorsa idrica, come previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24.

La concessione degli aiuti è rivolta alle imprese ricadenti nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, nonché nei territori serviti dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri.

2. Disponibilità finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse.

La disponibilità finanziaria complessiva dell'intervento è pari a euro 8.800.000,00, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24.

Le risorse sono ripartite come segue:

- a) euro 8.000.000,00 a favore delle imprese agricole ricadenti nei territori serviti dalla rete irrigua del Consorzio di bonifica della Nurra;
- b) euro 800.000,00 a favore delle imprese agricole ricadenti nei territori serviti dalla rete irrigua dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) e del Comune di Ittiri, nella Valle dei Giunchi.

3. Regime di aiuto.

Gli aiuti saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti in "*de minimis*" nel settore agricolo, e dalle sue successive modifiche contenute nel Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, nel Reg. (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 e nel Reg. (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'importo massimo concedibile ad ogni impresa unica, ai sensi del citato Regolamento, non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 nell'arco di tre anni.

4. Soggetto concedente.

L'Agenzia LAORE Sardegna è soggetto concedente degli aiuti ai sensi della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), così come modificata dall'art. 37 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale – finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), che definisce il ruolo e le competenze dell'Agenzia stessa, alla quale si intende attribuire, con il presente atto, le competenze per l'attuazione dell'intervento assumendo inoltre la funzione di soggetto concedente, così come definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni".

Pertanto, LAORE Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, delle norme in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle norme comunitarie e nazionali di settore, dovrà provvedere:

- a) alla predisposizione, adozione e pubblicazione dell'avviso per l'apertura, la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica;
- b) alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- c) all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso, compresa l'esecuzione dei relativi controlli a campione.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità.

L'aiuto sarà attribuito alle imprese agricole, sia individuali che associate, operanti nel settore della produzione agricola primaria, che dispongano di una sede operativa ubicata nel territorio della Sardegna e ricadano nei territori interessati dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025, a condizione che risultino in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere dichiarati ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione:

- a) essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio in data antecedente all'evento, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'eventuale erogazione dell'indennizzo o alla conclusione del procedimento, ovvero essere esentate da detta iscrizione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997 (volume di affari annuo inferiore a euro 7.000), anche se subentranti in data successiva all'evento esclusivamente nella fattispecie del trasferimento in ambito familiare;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) essere iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria al momento dell'evento, della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto, ovvero alla conclusione del procedimento, anche se subentranti in data successiva all'evento nel caso si tratti di modifiche di titolarità in ambito familiare;
- c) detenere il fascicolo aziendale presso il SIAN, ex art. 4, D.M. 12.1.2015, n. 162, all'interno del quale siano dichiarate, per l'anno 2024, le superfici e le colture che saranno considerati ai fini del calcolo dell'aiuto. Le colture di riferimento sono quelle attuate nell'anno 2024 e pertanto il fascicolo dovrà essere aggiornato al 2024, in difetto, non sarà possibile proseguire con la compilazione e l'istruttoria della domanda;
- d) ricadere nei comuni e nei fogli catastali individuati dall'Agenzia LAORE Sardegna nell'ambito territoriale indicato nel paragrafo 1 e riportati nell'allegato B della deliberazione;
- e) di non aver potuto avviare la stagione agraria 2025 a causa della sospensione programmata della fornitura delle risorse idriche da parte di uno degli enti erogatori previsti dalla norma;
- f) aver usufruito del servizio di erogazione irrigua da parte del Consorzio di bonifica della Nurra, di ENAS e del Comune di Ittiri e nella Valle dei Giunchi, durante l'annata agraria 2024, per le coltivazioni oggetto della istanza;
- g) dichiarare, infine, di non aver usufruito di altri aiuti (regionali, nazionali e comunitari) erogati per le medesime finalità.

6. Interventi finanziabili.

L'aiuto è concesso esclusivamente per i danni alle produzioni agricole derivanti dalla mancata produzione conseguente all'impossibilità di avviare la stagione agraria 2025 nelle aree servite dalle reti irrigue interessate dalla sospensione programmata della fornitura della risorsa idrica.

L'aiuto massimo concedibile a ciascuna impresa beneficiaria è determinato sulla base delle superfici aziendali interessate, riportate nel fascicolo aziendale relativo all'annualità 2024, distinte per tipologia colturale, cui sono applicati i valori unitari della produzione standard per ettaro desunti dai dati ufficiali CREA, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di istituzione dell'aiuto e dai relativi allegati.

L'aiuto è calcolato applicando una quota percentuale sulla produzione lorda standard, tenuto conto dell'impossibilità di avviare la stagione agraria 2025

L'entità dell'aiuto verrà individuata, inoltre, come meglio specificato nelle casistiche seguenti, in funzione del macro-ordinamento colturale, della tipologia della figura imprenditoriale e della localizzazione della unità produttiva.

- A) Per l'imprenditore puro (colui che gestisce i fattori della produzione senza impiegare il proprio tempo lavorativo nel processo produttivo), essa è pari al **20%**, ottenuta dalla somma del tornaconto (assunto pari al 15%) e dei costi fissi (valutati al 5%).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

B) Per la tipologia della figura imprenditoriale IAP/CD, nel caso in cui l'imprenditore ritenga che la mancata produzione conseguente all'impossibilità di avviare la stagione agraria 2025 abbia comportato un danno, la cui quantificazione risarcibile sia derivata da logiche distinte in funzione del macro-ordinamento colturale e scorporando i costi variabili non sostenuti, è possibile calcolare l'aiuto attraverso la scomposizione economica della PLS e dei costi sostenuti diretti ed indiretti che potenzialmente riconducono alle seguenti quote massime di danno per l'*Imprenditore agricolo* (proprietario e coltivatore diretto che impiega il proprio tempo lavorativo nel processo produttivo):

- ☐ nel caso delle imprese agricole *più intensive* operanti nel settore delle orticole, il reddito è mediamente pari al 53% della PLS, cui va sommata la percentuale media dei costi fissi pari al 5%, per un totale del 58%;
- ☐ nelle imprese agricole *meno intensive*, come le cerealicole e le foraggere, invece il reddito percepibile può essere assunto mediamente pari al 43% della PLS, cui va sommato il 5% dei costi fissi, per un totale del 48% della PLS.

Per entrambi questi ultimi due casi, il ristoro della perdita economica, conformemente a quanto previsto per le operazioni di calcolo degli indennizzi dovuti a calamità naturali, si ritiene opportuno operare una decurtazione fissa del 20% per le aziende ubicate in zone non svantaggiate e del 10% per quelle operanti nelle zone svantaggiate.

Ne consegue che, nei due casi indicati, gli importi erogabili per la perdita economica sono determinati applicando alla PLS le seguenti percentuali: **28%** per le imprese agricole meno intensive e **38%** per le imprese agricole più intensive ubicate in zone non svantaggiate; **38%** per le imprese agricole meno intensive e **48%** per le imprese agricole più intensive ubicate in zone svantaggiate.

L'aiuto è determinato secondo la seguente formula:

$$A = S \times Ps \times N\%$$

dove:

- A = Aiuto;
- S = superficie interessata;
- Ps = produzione lorda standard, espressa in euro per ettaro;
- N% = parametro variabile a seconda della stima della perdita economica

Qualora il fabbisogno, così come ripartito sulla base del paragrafo 2 e risultante dalle domande ammissibili, ecceda la dotazione finanziaria disponibile, l'Agenzia LAORE Sardegna provvede alla riduzione proporzionale degli importi concedibili, nel rispetto delle risorse assegnate e dei vincoli del regime de minimis.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ai fini di una più chiara rappresentazione delle casistiche applicative del parametro **N%**, si riporta la seguente tabella riepilogativa.

1 - Tabella riepilogativa delle casistiche di calcolo

Casistica	Soggetto / condizione	Macro-ordinamento colturale	N% (parametro teorico)	Parametro N% da applicare nella formula $A = S \times Ps \times N\%$ (aziende in zone non svantaggiate)	Parametro N% da applicare nella formula $A = S \times Ps \times N\%$ (aziende in zone svantaggiate)
A - Imprenditore puro	Gestisce i fattori della produzione senza impiegare il proprio tempo lavorativo nel processo produttivo.	Orticole, cerealicole e foraggiere	20%	20%	20%
B2 - IAP/CD, colture più intensive	Imprenditore agricolo / coltivatore diretto che documenta costi sostenuti o ammortamenti attivi nel 2025.	Orticole	58%	38%	48%
B1 - IAP/CD, colture meno intensive	Imprenditore agricolo / coltivatore diretto che documenta costi sostenuti o ammortamenti attivi nel 2025.	Cerealicole e foraggiere.	48%	28%	38%

7. Riconoscimento dei costi fissi.

Ai fini del riconoscimento della contribuzione massima dell'aiuto, l'impresa agricola richiedente deve aver sostenuto, nell'annualità 2025, costi fissi coerenti con l'attività agricola esercitata e riconducibili alle tipologie individuate nelle presenti direttive. Tali costi devono essere dichiarati dal richiedente in sede di presentazione della domanda.

I costi fissi dichiarati devono essere supportati da idonea documentazione amministrativa e contabile attestante l'effettivo sostenimento della spesa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, documenti fiscalmente rilevanti, contratti, quietanze di pagamento, scritture contabili obbligatorie o altra documentazione equivalente. La documentazione dovrà essere conservata dall'impresa beneficiaria e resa disponibile per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

La componente dell'aiuto riferita ai costi fissi è riconoscibile entro il limite massimo del 5 per cento della Produzione Standard (PS) determinata per l'azienda ai fini del calcolo dell'aiuto. Tale percentuale costituisce un limite massimo di riconoscimento e non dà luogo ad un riconoscimento automatico dell'importo corrispondente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'importo riconoscibile per i costi fissi è pertanto determinato in misura pari al minore tra:

- a) l'ammontare dei costi fissi dichiarati dall'impresa e ritenuti ammissibili;
- b) il valore corrispondente al 5 per cento della Produzione Standard utilizzata per il calcolo dell'aiuto.

L'Agenzia LAORE Sardegna effettua controlli amministrativi e controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione giustificativa prodotta o detenuta dall'impresa. Qualora, a seguito delle verifiche, i costi dichiarati risultino non adeguatamente documentati, non ammissibili o di importo inferiore rispetto a quanto dichiarato, l'aiuto sarà conseguentemente rideterminato sulla base dei costi effettivamente riconoscibili, fatto salvo l'esercizio delle ulteriori attività previste dalla normativa vigente in materia di controlli, recupero delle somme indebitamente percepite e applicazione delle eventuali sanzioni.

8. Presentazione delle domande di aiuto.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'Agenzia LAORE Sardegna, con le modalità stabilite nel bando, entro i termini fissati dalla stessa Agenzia.

9. Istruttoria, liquidazione e controllo delle domande di aiuto.

A cura dell'Agenzia LAORE Sardegna, su tutte le domande di aiuto presentate dagli operatori sarà effettuato un controllo tecnico-amministrativo, teso a verificarne la completezza e ad accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, dell'Unione europea o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, in fase di liquidazione dell'aiuto, ai sensi della normativa vigente;
- la compatibilità della domanda con la normativa vigente in materia di aiuti di stato;
- l'assenza di motivi di esclusione evidenziati dal bando.

Fatti salvi i controlli a campione in fase istruttoria disciplinati dall'Agenzia, i funzionari incaricati provvederanno, per ogni singola pratica, alla compilazione della relazione istruttoria ai fini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'adozione, da parte del dirigente competente, del provvedimento di concessione o di diniego dell'indennizzo. La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo:

- a) la verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente; nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- b) il provvedimento di concessione sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro aiuti SIAN. Alla liquidazione degli aiuti si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

10. Disposizioni finali.

L'Agenzia LAORE Sardegna, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., provvederà alla nomina del responsabile del procedimento, alle comunicazioni obbligatorie in materia di avvio e durata del procedimento amministrativo, all'individuazione del soggetto avente le funzioni ex lege del potere sostitutivo e alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 7 della citata legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si farà riferimento alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 33/36 del 1.7.2026

Delimitazione dei territori, rilevati dall'Agenzia LAORE Sardegna, interessati dalla sospensione della fornitura della risorsa idrica.

Comune	Fogli catastali
Florinas	33
Ittiri	2 — 8 — 9 — 10
Ossi	24 — 25 — 26 — 28 — 29 — 31
Tissi	10
Usini	27 — 28
Alghero	1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 19 — 21 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 34 — 35 — 36 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 48 — 49 — 51 — 52 — 53 — 54 — 57 — 58 — 60
Olmedo	1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 10
Porto Torres	14B — 17A — 17B
Sassari	3 — 7 — 28 — 29 — 33 — 34 — 35 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 — 58 — 59 — 60 — 66 — 67 — 68 — 69 — 76 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100 — 101 — 102 — 103 — 104 — 105 — 106 — 107 — 108 — 109 — 110 — 111 — 112

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0015252 del 15/07/2026 - 33/36 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione d...

Mittente: presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it
Destinatari: consigliereregionale@pec.crsardegna.it
Inviato il: 15/07/2026 17.47.15
Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0015252 del 15/07/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

33/36 Consiglio regionale per l'esame di competenza - Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 1.7.2026 concernente Aiuti a favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla mancata produzione conseguente alla sospensione della fornitura della risorsa idrica nella stagione agraria 2025 nei territori serviti dal Consorzio di bonifica della Nurra, dall'Ente acque della Sardegna (ENAS) e dal Comune di Ittiri. Istituzione dell'aiuto e delimitazione delle aree interessate dai danni. Legge regionale 11 settembre 2025, n. 24, art. 11, comma 1.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
269333491.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===
269333491.pdf ()
DEL33-36.zip ()
Segnatura.xml ()